

REGOLAMENTAZIONE DELLE FREQUENZE VOLONTARIE NELLA SEDE CENTRALE E NEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI ARPAM

Art. 1 (Oggetto)

1. L'ARPAM attiva frequenze volontarie finalizzate:

- all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in materia ambientale, anche di natura laboratoristica;
- all'effettuazione del tirocinio pratico richiesto per l'ammissione all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di soggetti in possesso di laurea o di diploma ovvero finalizzato ad eventuali specializzazioni o qualificazioni professionali.

Art. 2 (Limiti)

1. Di norma l'ARPAM può ospitare contemporaneamente frequentatori volontari in misura non superiore al cinque per cento dei dipendenti.

Art. 3 (Avviso)

1. Le autorizzazioni alla frequenza sono rilasciate per la durata di dodici mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Con avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia, nella sezione "Concorsi e Avvisi" gli aspiranti alla frequenza vengono invitati a produrre – entro il mese di novembre per l'anno successivo – istanza su apposito modello predisposto dall'ARPAM reperibile presso la struttura ospitante, nel quale sono indicati:
 - le generalità del richiedente;
 - il titolo di studio posseduto;
 - la struttura che si intende frequentare ed il periodo di tempo in cui sarà effettuata la frequenza;
 - la residenza ed il recapito presso cui inviare ogni necessaria comunicazione (indicare anche un indirizzo mail/pec);
 - l'impegno a provvedere all'accensione, a proprie cura e spese, di apposite polizze assicurative, esonerando comunque l'ARPAM da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni non imputabili alla stessa:
 - a) per infortuni, ivi compresi quelli "in itinere" nonché eventuale attività fuori sede con un massimale di importo non inferiore a Euro 200.000,00 comprensiva dei casi di morte e di invalidità permanente e di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata;
 - b) per responsabilità civile, con massimale di almeno € 500.000,00, per danni arrecati a terzi o all'ARPAM per effetto dell'attività oggetto della richiesta.
3. Il contratto di assicurazione deve risultare a favore del volontario ed una copia della polizza assicurativa deve essere presentata dopo aver ottenuto

l'autorizzazione, prima di iniziare la frequenza; la sua durata deve coprire l'intero periodo della frequenza volontaria.

Art. 4 (Domanda)

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata al Direttore Generale per il tramite del Direttore della struttura ospitante che si intende frequentare.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale di concerto con il Direttore del Dipartimento interessato ed è comunicata all'interessato e alla struttura ospitante in tempo utile per l'inizio della frequenza.
3. L'effettivo inizio della frequenza volontaria è inoltre subordinato, ai sensi del D.l.gs n 81 del 9.4.2008, all'esito favorevole del giudizio di idoneità alle mansioni rilasciato dal Medico Competente dell'ARPAM, alla formazione base e specifica sulla sicurezza, a carico dell'ARPAM e agli eventuali esami di laboratorio a carico del frequentatore/frequentatrice.
4. E' possibile la ripetizione dell'autorizzazione, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, di norma per una sola volta.

Art. 5 (Ordine di preferenza)

1. Nel caso in cui il numero degli aspiranti risulti superiore alle disponibilità delle strutture, saranno preferiti, nell'ordine:
 - a. i soggetti che non sono stati mai autorizzati alla frequenza;
 - b. i soggetti con maggiore anzianità di laurea o di diploma;
 - c. i soggetti più anziani di età.

Art. 6 (Modalità di accesso)

1. La frequenza volontaria prevede un impegno orario medio settimanale compreso fra le venti e le trenta ore. L'orario di accesso deve essere concordato con il responsabile del Servizio/Ufficio presso il quale si svolge la frequenza ed i soggetti autorizzati sono tenuti a registrare la propria presenza con gli strumenti messi a loro disposizione (eventuale cartellino marca tempo o registro di accesso).

Art. 7 (Obblighi e gratuità)

1. La frequenza volontaria è svolta a titolo assolutamente gratuito, non prevede la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese che comporti un onere finanziario a carico dell'ARPAM e non comporta l'instaurazione con la stessa di un rapporto d'impiego o di prestazione d'opera professionale.
2. I frequentatori sono tenuti al rispetto delle norme che regolano l'attività dell'ARPAM; la frequenza si svolge sotto la vigilanza del responsabile del

Servizio/Ufficio interessato, il quale può, in ogni momento, per fondate ragioni, proporre al Direttore Generale la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, per il tramite del Direttore del Dipartimento Provinciale o del Direttore Tecnico Scientifico o del Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.

Art. 8 (Domanda fuori termine)

1. Compatibilmente con le disponibilità delle strutture dell'ARPAM e nei limiti numerici di cui all'art. 2, possono essere concesse autorizzazioni anche al di fuori dei termini di cui al precedente art. 3, subordinate al parere favorevole del Direttore del Dipartimento interessato.

Art. 9 (Attestazione di frequenza)

1. L'attestazione della frequenza è rilasciata soltanto se convalidata dal responsabile del Servizio/Ufficio frequentato.
2. Copia del presente regolamento è consegnata ai frequentatori in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'ARPAM è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura selettiva ed avverrà esclusivamente a cura delle persone all'uopo preposte, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli, la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'ARPAM - Via Ruggeri, n. 5 - 60131 ANCONA.
2. I dati verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento dei procedimenti amministrativi correlati alla presente iniziativa. Non è previsto trattamento di dati in paesi extra-UE.
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARPAM - Via Ruggeri, n. 5 - 60131 ANCONA, email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it
5. I soggetti selezionati saranno tenuti ad un obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante il tirocinio.

Art. 11 (Pubblicità)

1. Il presente Regolamento è pubblicato ai sensi dell'art. 12 del D Lgs. 33 sul sito web dell'Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente, atti generali.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'atto deliberativo del Direttore Generale di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le norme regolamentari in vigore in ARPAM in contrasto con il presente regolamento.



Dipartimento Provinciale di _____

AL DIRETTORE GENERALE ARPAM
Via Ruggeri, n. 5 - 60131 ANCONA

OGGETTO: Richiesta frequenza volontaria.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____

CHIEDE

di frequentare la seguente struttura _____

Inoltre, consapevole, in caso di dichiarazione mendace o falsità in atti, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.Lgs. n.445 del 28.12.2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.Lgs. n.445/00), dichiara:

- di possedere il diploma/laurea in _____, conseguito presso _____, in data _____, con il punteggio di _____;
- di essere residente nel Comune di _____, con abitazione in via _____

Richiede, altresì, che ogni comunicazione venga notificata al seguente indirizzo:

Recapito telefonico _____ e-mail _____

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, prima di iniziare la frequenza, il sottoscritto si impegna a provvedere all'accensione, a proprie spese, **delle coperture assicurative previste del Regolamento dell'ARPAM** sulla frequenza volontaria esonerando, comunque, l'Ente da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni non imputabili all'ARPAM o per danni arrecati all'ARPAM per effetto dell'attività oggetto della presente richiesta.

- si dichiara la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE2016/679 contenuta nel Regolamento delle frequenze volontarie di ARPAM.**

FIRMA _____

VISTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

N. _____ volontari già presenti

FIRMA _____

Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità